



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GOLFO ARANCI**

Tel. 0789 563644 – Fax. 0789 563645 – Numero Blu 1530
Email: ucgolfoaranci@mit.gov.it – PEC: cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it – Web: www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI SICUREZZA E RELATIVO PIANO ORMEGGI
DEL PORTO TURISTICO DENOMINATO “MARINA DI PORTISCO”**

ORDINANZA N. 30 / 2020

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- VISTE** le Circolari n. 47 Serie I Titolo Demanio Marittimo in data 05 agosto 1996 a firma dell'allora Ministro dei Trasporti e della Navigazione avente ad oggetto *“Direttive per lo sviluppo di strutture al servizio della nautica da diporto e per l'ormeggio delle unità in transito”* e prot. M_TRA/PORTI/855 in data 23 settembre 2009 della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto: *“Infrastrutture al servizio della nautica da diporto e disposizioni per l'ormeggio delle unità in transito”*;
- VISTO** il D.P.R. 02 dicembre 1997, n. 509 *“Regolamento recante la disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTE** le *“Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici”* ed. Feb. 2002, dell'A.I.P.C.N.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia dei dati personali”* ed il Regolamento UE 2016/679 del 16 aprile 2019;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171, relativo al *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE”*, come modificato dall'art. 3 c. 7 del cd. *“decreto sviluppo”* (Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) convertito con la legge 12 luglio 2011, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011) e modificato dal D. Lgs 229/2017;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 196, *“Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 luglio 2008 n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante *“Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 53 (*“Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli stati membri”*);
- VISTO** l'Atto Formale di Concessione, n. 003/2004, stipulato in data 28 ottobre 2004 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Olbia ed il successivo Atto Suppletivo 01/2008 della Capitaneria di Porto di Olbia;

- VISTA** l'istanza prot. n. 4033 datata 14 luglio 2020, presentata dalla Società Marina di Portisco S.p.a., acquisita al protocollo n. 4989 del 15 luglio 2020, avente ad oggetto "Richiesta aggiornamento del Regolamento di sicurezza e relativo Piano degli ormeggi del porto turistico denominato "Marina di Portisco";
- VISTA** l'Ordinanza n. 15/2009 in data 19 Aprile 2009 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci di "Approvazione Regolamento di Sicurezza del porto turistico di Portisco";
- VISTO** il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione per la navigazione marittima approvati, rispettivamente, con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e D.P.R. 15 febbraio 1953 n. 328 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 16 e da 62 a 107 CN, nonché gli artt. da 59 a 218 RCN, nonché l'art. 104 c.1 lett. t) e v) del Decreto Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112;
- RITENUTO** necessario, ai fini della sicurezza della navigazione e portuale, approvare il Regolamento di sicurezza e relativo piano degli ormeggi, aggiornato e adeguato alla normativa vigente, affinché l'Autorità Marittima, titolare di una posizione di garanzia di livello generale sulle attività connesse alla sicurezza della navigazione possa, in caso di necessità, intervenire proficuamente;

RENDE NOTO

Che la presente Ordinanza approva il Regolamento di sicurezza e relativo piano ormeggi del porto turistico denominato "Marina di Portisco", in concessione alla Società Marina di Portisco S.p.a.

ORDINA

Articolo 1

E' approvato l'annesso Regolamento di sicurezza e relativo piano ormeggi del porto turistico denominato "Marina di Portisco" (**allegato 1**), che costituisce parte integrante della presente Ordinanza ed entra in vigore in data odierna.

Articolo 2

La presente Ordinanza, emessa unicamente ai fini della sicurezza della navigazione, non esime la Società concessionaria a munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o nulla osta di competenza di altre Amministrazioni previsti per l'esercizio delle attività connesse alla gestione del porto turistico.

L'Autorità Marittima è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose e animali che possano essere causati o emergere durante la gestione del porto turistico.

L'Ordinanza n°15/2009 in data 13 Maggio 2009 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci in premessa richiamata è abrogata.

Articolo 3

I trasgressori alla presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca diverso reato o altro illecito amministrativo, saranno puniti:

- a. se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi degli artt. 53 ss. del D. Lgs. 171/2005 ss.mm.ii.;
- b. negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art. 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici), dell'art. 1174 (Inosservanza di norme di polizia) e dell'art. 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione;
- c. art. 650 del Codice Penale laddove se ne rilevi la fattispecie;

e saranno responsabili, anche in termini di oneri di ripristino, di eventuali danni all'ecosistema, a persone, animali o cose.

Articolo 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. La pubblicazione della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione della stessa all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo, del Comune di Olbia, e pubblicazione alla pagina "*Ordinanze*" del proprio sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci.

Sarà cura del concessionario esporre al pubblico la presente Ordinanza ed esibirla a richiesta degli interessati.

Golfo Aranci, 15 luglio 2020

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Angelo FILOSA

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO “MARINA DI PORTISCO”

Articolo 1

(Campo di applicazione e normativa di riferimento)

Il presente Regolamento si applica a tutto il porto turistico di Marina di Portisco.

Esso regola le funzioni di polizia e sicurezza previste dal Codice della Navigazione e da ogni altra pertinente normativa, nonché le correlate ulteriori prescrizioni.

Per le attività svolte nel porto e non contemplate dal presente Regolamento si rimanda alle prescrizioni emanate tempo per tempo dal Concessionario ed al separato Decreto dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla vigente legislazione regionale, nazionale ed internazionale applicabile in materia.

Articolo 2

(Norme Generali di Circolazione e stazionamento del Naviglio)

2.1 Posti-barca e ormeggio

Le banchine ed i pontili del porto turistico di Marina di Portisco consentono l'ormeggio riservato a Unità (natanti, imbarcazioni e navi) da diporto divise in categorie, come indicato nella seguente tabella, corrispondente al Piano di Ormeggio (Allegato “A”).

Categoria dimensionale	Posti barca			Categoria dimensionale	Posti barca	
	Lunghezza metri	Larghezza metri			Lunghezza metri	Larghezza metri
A	4	1,5		O	18	4,8
B	5	2		O (XL)	18	5,2
B (XL)	5,5	2,1		P	20	5,1
C	6	2,25		P (XL)	20	5,75
D	6,5	2,3		Q	22	6
E	7,5	2,75		R	25	6,6
F	8,5	3		R(XL)	30	6,6
G	10	3,25		S	27	7
G(XL)	12	3,5		S(XL)	30	7
H	12	3,75		T	30	7,5
H (XL)	12	4,25		T (XL)	33	8,5
H(XXL)	13	4,25		U	35	7,5
I	13	4,5		U(XL)	40	8,5
L	14	4,7		U(XXL)	40	10
M	15	4,5		V	55	12
M(XL)	15	4,9		W	60	12
N	16	5		Z	90	15

Le dimensioni riportate in tabella si riferiscono alla porzione di area assentita entro il perimetro della quale l'Unità ormeggiata deve trovarsi durante la sosta in porto (posto-barca).

Ogni posto di ormeggio viene identificato con un numero progressivo, cui corrispondono la categoria e, quindi, le dimensioni, specificate nel Piano di Ormeggio.

L'accosto è consentito in ogni tempo solo alle Unità da diporto, nonché, gratuitamente, alle Unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore al naviglio in genere.

La sosta è calcolata in giornate di presenza, e cioè in periodi di 24 ore, da mezzogiorno a mezzogiorno. Le frazioni di giorno sono calcolate per intero. Al termine del periodo di ormeggio l'Unità deve lasciare l'ormeggio entro le ore 12:00; all'inizio del periodo di ormeggio l'Unità non potrà accedere al porto prima delle ore 14:00 salvo diversa indicazione del Concessionario.

La misura del baglio massimo dell'Unità ormeggiata come risultante dalla Licenza di Navigazione o da altro documento equipollente, aumentata del diametro di un solo parabordo di dimensione proporzionata a quella dell'Unità stessa, non può eccedere la larghezza del posto-barca.

L'Unità ormeggiata non può altresì eccedere la lunghezza del posto-barca oltre il 4% (quattro per cento), salvo che tale eccedenza, ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima e/o del Concessionario non pregiudichi l'efficacia dell'ormeggio prodiero.

Le dimensioni dell'Unità Ormeggiata si intendono comunque riferite agli effettivi ingombri dell'Unità (compresa eventuale delfiniera, bompresso, plance ed alette, pulpito, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi, etc.), ivi compreso lo spazio residuo tra la poppa ed il molo e/o la banchina.

Salvo diversa, incidentale indicazione del Concessionario, l'ormeggio delle Unità deve essere in andana.

Ciascun posto di ormeggio è corredato di una o più linee di ormeggio ancorate ad una catena madre congiungente una teoria di corpi morti e costituita da una catena di fondo raccordata a regola d'arte ad una di ormeggio a sua volta parimenti congiunta ad una trappa impiombata ad un pendino; l'ormeggio alla banchina è servito da bitte.

La manutenzione di tali strutture è a cura della Marina, ferma restando la esclusiva responsabilità dell'Armatore dell'Unità ormeggiata o del Comandante da questi formalmente designato con riguardo al/i tratto/i di trappa compreso/i tra la/e bitta/e prodiera cui essa è data volta e il punto in cui la linea di ormeggio interseca la superficie del mare.

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate a prua e alla banchina, nel posto barca loro assegnato in sicurezza e secondo la regola dell'arte marina.

Esse devono utilizzare cavi di idonea dimensione e robustezza, in buono stato di manutenzione, dell'efficienza e adeguatezza dei quali l'Armatore dell'Unità ormeggiata o il Comandante da questi formalmente designato è affatto ed esclusivamente responsabile nel caso di eventuali danni di qualsiasi natura provocati da rottura o cedimento degli stessi.

L'Armatore dell'Unità ormeggiata o il Comandante da questi formalmente designato è altresì affatto ed esclusivamente responsabile del posizionamento di parabordi proporzionati nella dimensione e nel numero. Egli dovrà tenere conto delle dimensioni delle Unità ormeggiate al suo fianco con particolare riguardo all'altezza di murata, alle battaglie, alle falchette e/o alle impavesate.

Anche in situazioni particolari che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione, del porto o la pubblica incolumità come, ad esempio, l'imperversare di condizioni meteomarine avverse, l'Armatore dell'Unità ormeggiata o il Comandante da questi formalmente designato resta l'unico responsabile dell'adeguatezza e dell'eventuale rinforzo degli ormeggi.

Al fine di prevenire l'usura delle cime di ormeggio e della pavimentazione di moli e/o banchine l'Armatore dell'Unità ormeggiata o il Comandante da questi formalmente designato è obbligato a ricoprire i cavi a terra ed in prossimità dei passacavi (bocche di

granchio) di bordo con adeguate protezioni.

Prima di assentarsi dal porto, in particolare per lunghi periodi, l'Armatore dell'Unità ormeggiata o il Comandante da questi formalmente designato deve assicurarsi dell'efficienza e della sicurezza degli ormeggi restandone affatto ed esclusivamente responsabile.

Il Concessionario potrà comunque sostituire senza esserne obbligato, di propria iniziativa e senza preavviso ogni cima di ormeggio qualora ravvisi in essa, a suo insindacabile giudizio, uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza, ovvero rinforzare gli ormeggi.

Le operazioni di ormeggio e disormeggio delle Unità devono essere effettuate con modalità adeguate a garantire la sicurezza delle persone e della navigazione.

Tutte le Unità che ormeggino e/o accedano all'area assentita per qualsiasi ragione devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza ed essere in regola con le prescrizioni emanate dalle competenti Autorità.

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in modo tale che in caso di incidente od incendio sia possibile il disormeggio immediato delle stesse al fine di limitare i danni a terzi ed alle strutture portuali.

E' vietato ingombrare gli spazi di accesso e di manovra con qualsiasi sporgenza o accessorio dell'imbarcazione che possa arrecare danni a persone o cose.

L'Armatore dell'Unità ormeggiata e il Comandante ove questo sia formalmente designato devono entrambi assicurare al Concessionario la pronta rintracciabilità telefonica per eventuali situazioni di pericolo.

L'Armatore dell'Unità ormeggiata e il Comandante ove questo sia formalmente designato, qualora la stessa rimanga incustodita all'ormeggio, ha la facoltà di lasciare le chiavi d'accesso presso il Concessionario secondo le procedure da quest'ultimo definite, e comunque senza che questi ne assuma la custodia.

2.2 Titolari di Diritto di Ormeggio a Lungo Termine (D.O.L.T.)

L'Armatore che ha acquisito il diritto di utilizzo a lungo termine del posto-barca dal Concessionario o il Comandante da questi formalmente designato, dovrà rigorosamente rispettare le dimensioni descritte nel titolo dal quale discende il predetto diritto. Tali dimensioni devono, tuttavia essere in ogni caso conformi alle previsioni del presente regolamento.

2.3 Modifiche al Piano degli ormeggi

Qualora il Concessionario ritenga opportuno modificare il piano degli ormeggi con varianti sostanziali, lo stesso dovrà richiederlo all'Autorità Marittima.

Nel caso in cui la predetta modifica, invece non comporti alterazioni sostanziali, queste si riterranno parte integrante del presente Regolamento di Sicurezza ed integreranno l'Allegato "A" classificato come "Piano di Ormeggi" 60 giorni dopo la pertinente comunicazione all'Autorità Marittima ovvero prima se quest'ultima risponde attivamente, ed in ogni caso salvo diverso avviso della stessa.

Il Concessionario, previa comunicazione all'Autorità Marittima o su disposizione della stessa, ha facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza o causa di forza maggiore. L'Armatore dell'Unità ormeggiata o il Comandante da questi formalmente designato non può rifiutarsi di lasciare libero il posto d'ormeggio per le suindicate esigenze.

Per motivi di sicurezza, per causa di forza maggiore o condizioni meteo avverse, eventuali barche in avaria o prive di equipaggio potranno essere rimosse a cura del Concessionario su disposizione o autorizzazione dell'Autorità Marittima.

2.5 Corrispondenza tra Unità ormeggiata, posto-barca ed Armatore

L'Armatore dell'Unità ormeggiata o il Comandante da questi formalmente designato, indipendentemente dal tipo di posto di ormeggio occupato, all'arrivo in porto devono registrarsi presso il Concessionario declinando nelle forme da questi stabilite tutti i dati dell'Unità, dell'Armatore e del Comandante pro-tempore. L'Armatore dell'Unità ormeggiata o il Comandante da questi formalmente designato è affatto ed esclusivamente responsabile, sia ai fini amministrativi che operativi, della veridicità di queste e di ogni altra dichiarazione rilasciata al Concessionario, che non è tenuto a verificarla.

Ogni Unità ormeggiata in porto deve essere chiaramente identificabile dal Concessionario e/o dal personale da questi all'uopo designato e/o dall'Autorità Marittima e/o da ogni altra Autorità pubblica competente.

L'Armatore dell'Unità ormeggiata o il Comandante da questi formalmente designato deve pertanto provvedere a che nome e/o matricola della propria Unità sia/no chiaramente distinguibile/i dalla banchina o dal molo.

Ogni Unità non identificabile verrà ritenuta dal Concessionario come occupante abusivamente un posto di ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento per ripristinare la disponibilità del posto di ormeggio.

Il Concessionario potrà, altresì, richiedere l'allontanamento forzato di ogni Unità armata o comandata da persona ritenuta da questi "non gradito" per motivi attinenti a pregresse criticità del rapporto (elenco esemplificativo e non esaustivo: vecchi debiti, comportamento non conforme alle regole del porto, ecc.), anche con l'ausilio dell'Autorità Marittima competente.

Articolo 3

(Posti di ormeggio in transito)

Nel porto turistico di Marina di Portisco sono previsti alcuni posti-barca destinati all'uso pubblico, cioè alle Unità da diporto in transito e per disabili, come da Allegato "A".

Per Unità in transito, si intendono le Unità che giungono in porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dal Concessionario. Dette Unità potranno utilizzare gli ormeggi destinati al transito, qualora ve ne sia disponibilità nella dimensione ad esse adeguata.

L'ormeggio in transito non è riservabile, se non da parte del Concessionario e/o dell'Autorità Marittima, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero dei posti barca riservati al transito è determinato nell'otto per cento dei posti disponibili, ovvero in nr. di 47 (quarantasette). Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti al transito è stabilito in nr. 20 (venti).

Il numero dei posti barca riservati al transito destinato alle Unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo, è determinato in nr. 6 (sei).

La persona con disabilità che conduce l'Unità o la persona che conduce l'Unità con disabile a bordo, a pena di decadenza del diritto d'ormeggio, deve comunicare al Concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tal fine, può essere impegnato da altre Unità, con esplicita avvertenza che in caso di arrivo di Unità condotta da persona con disabilità o con disabile a bordo che ne abbia fatto richiesta secondo la procedura prevista, dovrà essere immediatamente liberato.

Ciascuna Unità può ormeggiare gratuitamente nei posti-barca destinati al transito dalle ore 08.00 alle ore 20.00 per non più di tre volte nell'arco di ciascun mese.

Oltre il suddetto orario essa dovrà comunque corrispondere il previsto corrispettivo di ormeggio.

Durante l'ormeggio in transito nella fascia oraria gratuita, la fornitura del servizio idrico ed elettrico ed ogni altra tipologia di servizio è soggetta al pagamento dei corrispettivi all'uopo previsti dal Concessionario.

Fermo restando l'obbligo di corresponsione del corrispettivo ogni qual volta la sosta dell'Unità in un post-barca destinato al transito ecceda la fascia oraria per la quale è prevista la gratuità, essa potrà utilizzarlo continuativamente per un periodo massimo di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata solo nei casi di avaria.

Salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza alla navigazione l'Unità dovrà lasciare l'ormeggio trascorso il tempo massimo come sopra determinato.

Il diritto al posto di ormeggio in transito si interrompe non appena l'Unità si allontana dallo stesso.

L'utente che utilizza l'ormeggio in transito è comunque vincolato al rispetto delle regole previste nel presente Regolamento e dal Regolamento del Porto.

Le norme sopraindicate valgono anche per le imbarcazioni eventualmente in avaria.

Articolo 4

(Manovra e Velocità)

Le operazioni di ormeggio e disormeggio delle Unità devono essere effettuate con modalità coerenti con l'esigenza di garantire la sicurezza della navigazione e la buona riuscita delle stesse secondo la regola dell'arte marinara.

Le suddette operazioni sono agevolate esclusivamente dal personale dipendente del Concessionario appositamente addetto.

E' fatto espresso divieto ad ogni altra persona non dipendente direttamente dal Concessionario e/o da questi occasionalmente autorizzata di prestare servizi portuali con battelli o dalla banchina.

In ogni caso, il Comandante dell'Unità, è esclusivo responsabile della buona riuscita dell'ormeggio, del disormeggio e di ogni altra manovra nonché della navigazione all'interno dello specchio acqueo portuale, ivi compresa l'eventuale circostanza di traino.

Tutte le Unità, nell'esecuzione delle manovre di entrata ed uscita dal porto di Portisco, devono procedere con velocità di sicurezza come definita dal "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG" ratificato e reso esecutivo con legge 27 dicembre 1977 n. 1085) la quale, comunque, non potrà essere superiore ai 3 (tre) nodi e dovrà essere impostata tenendo nella debita considerazione:

- a) le condizioni meteomarine al momento in atto;
- b) le capacità evolutive della propria Unità;
- c) le dimensioni, il pescaggio e l'ampiezza del bacino portuale;
- d) la presenza di traffico all'interno del bacino portuale;
- e) la presenza di altre Unità agli ormeggi;
- f) ogni altro elemento che possa influenzare la sicura esecuzione della manovra.

I mezzi che il Concessionario impiega per l'assistenza alle Unità in manovra possono

derogare al limite di velocità in rapporto alla condizione operativa nella quale sono impegnati, comunque osservando la regola dell'arte marinara ed il più generale principio di ragionevolezza.

Le Unità in entrata ed in uscita dal porto dovranno procedere in ottemperanza a tutte le disposizioni contenute nel ridetto "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare". mantenendo la propria dritta.

Articolo 5

(Banchina carburanti)

Il porto turistico di Marina di Portisco dispone di una banchina appositamente attrezzata, individuata nel Molo 9 destinata al rifornimento di carburanti.

Le operazioni di rifornimento sono regolamentate dall'ordinanza n. 08/2003 del 30 aprile 2003 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci e/o dalle eventuali successive modifiche e/o integrazioni ovvero da diverso ed equipollente strumento normativo tempo per tempo vigente.

Le Unità che approdano per rifornimento carburanti devono sostare soltanto per il tempo strettamente necessario per dette operazioni.

Alla banchina carburanti è rigorosamente vietato l'ormeggio di Unità in attesa di rifornirsi alla murata di altra Unità già ormeggiata alla banchina il cui rifornimento debba iniziare, sia in corso e/o sia terminato.

Eventuali bunkeraggi a mezzo autobotte, vengono regolamentati dalla sopracitata Ordinanza.

Articolo 6

(Servizio antincendio)

Il Marina dispone di impianti fissi e mobili per il pronto intervento in caso di incendio, e di personale addestrato al loro impiego.

Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell'Autorità Marittima che si avvarrà della collaborazione del personale dipendente della Marina.

Al verificarsi di un evento o pericolo d'incendio il personale del Marina, addestrato e qualificato per le operazioni antincendio, avrà cura di allertare l'Autorità Marittima e i Vigili del Fuoco.

Articolo 7

(Accesso via terra e circolazione dei veicoli)

La circolazione dei veicoli deve avvenire nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada e secondo le seguenti ulteriori prescrizioni.

E' severamente vietato l'accesso di qualsiasi veicolo, motociclo, mezzo di sollevamento e lavoro, nonché mezzi adibiti al trasporto di Unità all'interno dell'area portuale, salvo espressa autorizzazione dalla Concessionario ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

All'interno dell'area portuale sono previsti parcheggi per autovetture e motocicli ed aree per il solo servizio di carico e scarico.

Gli Utenti dovranno quindi attenersi alle apposite indicazioni stradali, fermando e parcheggiando i veicoli esclusivamente nelle zone a ciò destinate ed evitando di creare intralcio al traffico.

La velocità massima dei veicoli autorizzati all'accesso nella zona portuale è di 20 Km all'ora. E' fatto divieto di usare segnali acustici, se non in caso di effettiva necessità.

I soggetti che transitano o sostano, nei casi consentiti, all'interno dell'area in concessione, sia a piedi che con veicoli di ogni tipo, devono comunque osservare la massima cautela, in funzione delle condizioni del manto stradale e arredi portuali, visibilità, condizioni meteomarine, presenza di persone o altri veicoli, nonché di ogni altra esigenza di sicurezza dettata dalla particolare natura delle attività portuali e marittime.

Articolo 8

(Casi di forza maggiore, di emergenza)

In casi di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, valutata tale dal Concessionario, questi potrà utilizzare per i servizi di emergenza anche il personale salariato delle Unità presenti.

In tali casi agli Armatori e/o ai Comandanti formalmente designati incombe l'obbligo di mettere gratuitamente a disposizione il personale dipendente che sarà all'uopo coordinato dal Concessionario.

Eventuali Unità in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi in parola, potranno essere rimosse a cura e con il personale del Concessionario senza necessità di apposita autorizzazione dell'Armatore e/o del Comandante formalmente designato il quale, tuttavia, dovrà essere tempestivamente informato della circostanza.

Qualora un'Unità affondi entro l'ambito portuale o nella zona di accesso al porto, l'Armatore e/o il Comandante formalmente designato è obbligato alla relativa rimozione o allo smantellamento dopo aver avuto adempiuto alle formalità previste dalla normativa in materia di inquinamento ambientale marino e dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Concessionario.

Delle operazioni in parola dovrà essere data comunicazione all'Autorità Marittima.

Articolo 9

(Divieti)

Negli specchi acquei portuali è fatto divieto a tutte le Unità di:

- a) transitare e stazionare in modo da intralciare le manovre di altre Unità e/o impedire l'operatività delle stesse;
- b) mantenere in funzione i sistemi radar di bordo;
- c) causare emissioni sonore e gassose inquinanti;
- d) scaricare a mare acque non depurate, sia nere che grigie;
- e) effettuare prove di macchina sugli ormeggi senza la preventiva autorizzazione del Concessionario;
- f) navigare a vela. In caso di avaria le Unità potranno essere trainate secondo le regole del porto. Le Unità da diporto aventi propulsione esclusivamente a vela devono essere trainate secondo le regole del porto, evitando sempre e comunque di intralciare la navigazione di altre Unità;
- g) ingombrare gli spazi di accesso al porto e/o ai singoli ormeggi in andana e/o di fianco (all'inglese) nonché di manovra con qualsiasi sporgenza o accessorio dell'imbarcazione che possa arrecare danni a persone o cose;
- h) ormeggiare Unità al di fuori degli spazi consentiti o in difformità al Piano degli Ormeggi, salvo circostanze emergenziali, in ogni caso autorizzate dal

Concessionario ovvero dall'Autorità Marittima;

- i) usare gli apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali e di soccorso;
- j) eseguire lavori di manutenzione a bordo delle imbarcazioni che comportino disturbo ai vicini d'ormeggio o l'utilizzo di agenti che possano inquinare lo specchio acqueo;
- k) ingombrare le banchine con tender od oggetti e/o materiali qualsiasi natura e tipo, che nel caso debbono essere considerati rifiuti e, pertanto, rimossi e conferiti allo smaltimento a cura del Concessionario;
- l) utilizzare fuochi artificiali, fiamme libere o barbeque sia in banchina che a bordo;
- m) utilizzare generatori, fare prove motori e/o qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto o turbolenza nello specchio acqueo portuale senza la preventiva autorizzazione del Concessionario;
- n) effettuare ogni tipo di evoluzione non connessa con le manovre di ormeggio in particolare, ma non solo con barche a motore, windsurf e moto d'acqua;
- o) lavare le imbarcazioni con detersivi non biodegradabili;
- p) svuotare le acque di sentina, gettare rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, liquidi, detriti o altro sia in mare che sulle banchine, moli e pontili;
- q) usare impianti igienici di bordo che scaricano a mare;
- r) lavare stoviglie, cuscinerie, tappezzerie, vele, piccoli tender, indumenti o altro sulle banchine;
- s) effettuare qualsiasi attività che possa produrre inquinamento del suolo portuale e/o del mare;
- t) dare fondo all'ancora all'interno dello specchio acqueo portuale, salvo i casi di forza maggiore, fermo restando l'onere a carico dell'Armatore o del Comandante formalmente designato per lo spedimento che dovesse eventualmente rendersi necessario;
- u) effettuare ogni altra attività o adottare comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza delle strutture portuali, l'incolumità delle persone, il decoro dell'porto.

Salvo che le attività seguenti non siano effettuate direttamente dal Concessionario o da altro soggetto abilitato da questi autorizzato espressamente, per l'intera estensione dell'area definita dalla Concessione Demaniale di cui all'Atto Formale 03/2004, dall'Atto Suppletivo 01/2008 di Compamare Olbia e da ogni altro atto concessorio che ne aumenti e/o riduca l'estensione ovvero che la integri con aree non connesse, ma promiscue, contigue e/o pertinenti, sono altresì vietati:

- v) il decollo, l'atterraggio ed il sorvolo per qualsiasi scopo con Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto o con Aeromodelli di qualsiasi natura (Droni, secondo la definizioni ENAC).
- w) la partenza, l'arrivo e la navigazione anche subacquea con Mezzi Nautici o Sottomarini telecomandati (ROV - remotely operated vehicle - o similari) di qualsiasi dimensione e per qualsiasi scopo.

Articolo 10

(Segnalamenti acustici)

L'uso dei segnali acustici (fischio, sirena, gong) è consentito nei casi previsti dal "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG" ratificato e reso esecutivo con legge 27 dicembre 1977 n. 1085).

All'infuori delle predette situazioni l'uso di tali apparecchiature sonore è vietato.

È consentito l'utilizzo di tali segnalamenti alle Unità in manovra, ed in occasione delle prove di funzionamento durante l'esecuzione delle visite di sicurezza.

Articolo 12

(Palombari e Sommozzatori)

Qualsiasi attività da compiersi nel porto di Portisco e negli specchi acquei di pertinenza con l'impiego di palombari o sommozzatori, è soggetta alla preventiva autorizzazione del Concessionario, che a sua volta, ove necessario, sottoporrà la circostanza all'attenzione dell'Autorità Marittima.

I palombari ed i sommozzatori in servizio locale autorizzati ad operare nel porto di Portisco, sono esclusivamente quelli iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 205 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione e del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio, n. 47.

Articolo 13

(Inquinamento)

Indipendentemente dalle sanzioni previste in materia dalle norme in vigore, l'eventuale scarico in mare di residui solidi galleggianti e/o spandimento di prodotti oleosi, dovrà essere eliminato nel più breve tempo possibile, a cura ed a spese del responsabile, con mezzi propri o avvalendosi delle dotazioni antinquinamento eventualmente presenti presso il Marina o di ditte idoneamente attrezzate ed autorizzate.

Qualora il responsabile non provveda ad eseguire la pulizia o bonifica, l'Autorità Marittima ne dispone d'ufficio l'esecuzione a spese del contravventore a norma degli artt. 11 e 12 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Articolo 14

(Balneazione)

È proibito effettuare bagni di mare e attività subacquee in tutti gli specchi acquei portuali.

Articolo 15

(Pesca)

La pesca sia professionale che sportiva esercitata con qualsiasi sistema e mezzo nonché quella subacquea è vietata in tutto l'ambito portuale di Portisco, incluse le aree esterne (massicciata frangionde) delle opere di difesa (moli di sottoflutto e sopraflutto) e le acque ad esse contigue.

Articolo 16

(Custodia di minori)

I minori ospitati dovranno essere sorvegliati e custoditi dai genitori, specie in prossimità delle banchine del porto essendo queste prive di protezioni.

Articolo 17

(Prescrizioni e verifiche di Sicurezza)

Le Unità che stazionano in porto o vi accedono a qualsiasi titolo devono essere in regola

con le vigenti disposizioni di legge e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione ed ormeggio.

In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni contigue o alle installazioni a terra.

Prima della messa in moto del motore, l'utente deve provvedere all'areazione dei locali.

Gli estintori a bordo delle Unità devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza.

Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione; in particolare i cavi elettrici di alimentazione che collegano gli erogatori di banchina all'Unità, devono essere di tipo conforme alle normative vigenti e mantenuti in perfetto stato, prevedendo ove necessario ulteriori ed adeguate protezioni atte a prevenire danneggiamenti. L'utente è affatto ed esclusivamente responsabile in caso di eventuali danni di qualsiasi natura provocati da avarie degli stessi.

Le imbarcazioni in stazionamento nel Marina non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza e i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi ai requisiti in vigore per le Unità della correlata categoria.

Il Concessionario potrà richiedere l'allontanamento, anche con l'ausilio dell'Autorità Marittima competente, di ogni Armatore o Comandante formalmente designato che, non osservando il presente Regolamento di Sicurezza o il Regolamento Interno assuma comportamenti pregiudizievoli e/o lesivi della sicurezza portuale.

Articolo 18

(Ispezioni)

Il Concessionario deve sottoporre eventuali situazioni salienti, in particolare relative alla materia della sicurezza della navigazione e della sicurezza portuale, all'attenzione dell'Autorità Marittima.

Questa, qualora sussistano fondati motivi, potrà disporre ispezioni a bordo delle Unità.

Gli Armatori o Comandanti formalmente designati delle Unità ormeggiate risultate, all'esito dei predetti controlli, non in regola con le normative vigenti, saranno perseguiti secondo la legge.

Le Unità ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dall'area in Concessione anche con l'ausilio dell'Autorità Marittima competente.

Articolo 19

(Assicurazione)

L'Armatore o il Comandante formalmente designato dell'Unità ormeggiata rimane affatto ed esclusivamente responsabile degli adempimenti di legge, nonché per danni provocati a terzi ed alle attrezzature portuali anche da persone presenti a bordo a qualsiasi titolo e deve essere in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni per l'uso dell'Unità stessa.

Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte del Concessionario e/o del personale da questi dipendente ovvero da questi avente causa.

L'Unità ormeggiata o in navigazione nello specchio acqueo assentito dovrà essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per

responsabilità civile verso terzi.

Il Concessionario potrà richiedere l'allontanamento dall'approdo delle Unità la cui copertura assicurativa non sia in regola con la normativa vigente in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi, segnalando alla competente Autorità Marittima quelle che ne sono prive.

L'Armatore o il Comandante formalmente designato delle medesime incorrerà in tal caso nelle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di assicurazioni.

Articolo 20

(Animali)

Sono consentite l'introduzione e la detenzione di animali da compagnia nell'ambito del porto in osservanza alla normativa vigente, purché gli stessi siano tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, sempre che non risultino pericolosi o molesti ed in ogni caso per il tempo strettamente necessario all'imbarco o allo sbarco da Unità ormeggiata.

E' altresì vietata la detenzione degli stessi all'interno delle Unità all'ormeggio senza la presenza del proprietario.

Non è consentito condurre animali a passeggio nell'area assentita.

I proprietari degli animali sono comunque responsabili, nei confronti dei terzi di ogni danno o inconveniente arrecato dagli animali stessi; sono tenuti all'autonomo ed immediato recupero delle eventuali eiezioni, nonché al rispetto di ogni altra pertinente normativa.

Articolo 21

(Obblighi)

Il Concessionario mette a disposizione le attrezzature di ormeggio che l'Armatore o il Comandante formalmente designato, oltre ad accettarle come viste, garantisce di usare esclusivamente per la propria Unità nei modi e nei tempi indicati dal presente Regolamento dal regolamento del Porto, nel rispetto della normativa vigente.

L'Armatore o il Comandante formalmente designato si impegna a prendere regolarmente visione degli avvisi delle Autorità competenti e delle segnalazioni dal Concessionario assumendo affatto ed esclusivamente ogni responsabilità per le conseguenze della propria negligenza.



Elaborato da: LC

MOLO	N°	Lungh.	Largh.	MQ.	CAT.	PROPRIETA'
0	1	22	7	154	L	
	2	22	7	154	L	
	3	22	7	154	L	
	4	22	7	154	L	
	5	22	7	154	L	
	6	22	7	154	L	
0	Murata 01-06	40	10	400	Q	
		20	6,5	130	K	
		20	6,5	130	K	
		20	6,5	130	K	
		20	6,5	130	K	
		20	6,5	130	K	
		20	6,5	130	K	
		20	6,5	130	K	
		20	6,5	130	K	
		20	6,5	130	K	
		20	6,5	130	K	
		20	6,5	130	K	
		20	6,5	130	K	
		20	6,5	130	K	
0	Murata 07-14	55	12	660	R	
		15	5	75	H	
		15	5	75	H	
		15	5	75	H	
		15	5	75	H	
		25	7	175	M	
		25	7	175	M	
		30	8	240	N	
		33	9	297	O	
		33	9	297	O	
		30	8	240	N	
		25	7	175	M	
		25	7	175	M	
		25	7	175	M	
		20	6,5	130	K	
		20	6,5	130	K	
		20	6,5	130	K	
		20	6,5	130	K	
		20	6,5	130	K	
		20	6,5	130	K	
		30	8	240	N	
		30	8	240	N	
		30	8	240	N	
		30	8	240	N	
		30	8	240	N	
		30	8	240	N	
		30	8	240	N	
		30	8	240	N	
		22	7	154	L	
		15	5	75	H	
		15	5	75	H	
		13	4,75	61,75	G	
		7,5	3	22,5	C	
		7,5	3	22,5	C	
		5,5	2,3	12,65	A	
		6,5	2,5	16,25	B	
		6,5	2,5	16,25	B	
		10	3,75	37,5	E	
		10	3,75	37,5	E	
		15	5	75	H	
		15	5	75	H	
		15	5	75	H	
		15	5	75	H	
		10	3,75	37,5	E	

1

1
2

55	10	3,75	37,5	E
56	10	3,75	37,5	E
57	10	3,75	37,5	E
58	10	3,75	37,5	E
59	10	3,75	37,5	E
60	10	3,75	37,5	E
61	10	3,75	37,5	E
62	10	3,75	37,5	E
63	10	3,75	37,5	E
64	10	3,75	37,5	E
65	10	3,75	37,5	E
66	8,5	3,5	29,75	D
67	5,5	2,3	12,65	A
68	5,5	2,3	12,65	A
69	5,5	2,3	12,65	A
70	5,5	2,3	12,65	A
71	5,5	2,3	12,65	A
72	5,5	2,3	12,65	A
73	5,5	2,3	12,65	A
74	7,5	3	22,5	C
75	7,5	3	22,5	C
76	7,5	3	22,5	C
77	7,5	3	22,5	C
78	5,5	2,3	12,65	A
79	5,5	2,3	12,65	A
80	5,5	2,3	12,65	A
100	10	3,75	37,5	E
101	10	3,75	37,5	E
102	10	3,75	37,5	E
103	10	3,75	37,5	E
104	10	3,75	37,5	E
105	10	3,75	37,5	E
106	10	3,75	37,5	E
107	10	3,75	37,5	E
108	10	3,75	37,5	E
109	10	3,75	37,5	E
110	10	3,75	37,5	E
111	10	3,75	37,5	E
112	10	3,75	37,5	E
113	10	3,75	37,5	E
114	10	3,75	37,5	E
115	10	3,75	37,5	E
116	10	3,75	37,5	E
117	12	4,5	54	F
118	12	4,5	54	F
119	12	4,5	54	F
120	12	4,5	54	F
121	12	4,5	54	F
122	12	4,5	54	F
123	12	4,5	54	F
124	12	4,5	54	F
125	12	4,5	54	F
126	12	4,5	54	F
127	12	4,5	54	F
128	12	4,5	54	F
129	12	4,5	54	F
130	12	4,5	54	F
131	12	4,5	54	F
201	12	4,5	54	F

2
3

202	12	4,5	54	F
203	12	4,5	54	F
204	12	4,5	54	F
205	12	4,5	54	F
206	12	4,5	54	F
207	12	4,5	54	F
208	12	4,5	54	F
209	12	4,5	54	F
210	12	4,5	54	F
211	12	4,5	54	F
212	12	4,5	54	F
213	13	4,75	61,75	G
214	13	4,75	61,75	G
215	13	4,75	61,75	G
216	15	5	75	H
217	15	5	75	H
218	15	5	75	H
219	20	6,5	130	K
220	20	6,5	130	K
221	20	6,5	130	K
222	18	6	108	J
223	18	6	108	J
224	15	5	75	H
225	15	5	75	H
226	15	5	75	H
227	15	5	75	H
301	12	4,5	54	F
302	12	4,5	54	F
303	12	4,5	54	F
304	12	4,5	54	F
305	12	4,5	54	F
306	12	4,5	54	F
307	12	4,5	54	F
308	12	4,5	54	F
309	12	4,5	54	F
310	5,5	2,3	12,65	A
311	5,5	2,3	12,65	A
312	5,5	2,3	12,65	A
313	5,5	2,3	12,65	A
314	5,5	2,3	12,65	A
315	5,5	2,3	12,65	A
316	5,5	2,3	12,65	A
317	5,5	2,3	12,65	A
318	5,5	2,3	12,65	A
319	7,5	3	22,5	C
320	7,5	3	22,5	C
321	7,5	3	22,5	C
322	7,5	3	22,5	C
323	5,5	2,3	12,65	A
324	5,5	2,3	12,65	A
325	5,5	2,3	12,65	A
326	5,5	2,3	12,65	A
327	5,5	2,3	12,65	A
328	5,5	2,3	12,65	A
329	5,5	2,3	12,65	A
330	12	4,5	54	F
331	12	4,5	54	F
332	12	4,5	54	F
333	12	4,5	54	F

3	4	334	12	4,5	54	F
		335	12	4,5	54	F
		336	12	4,5	54	F
		337	12	4,5	54	F
		338	12	4,5	54	F
		339	12	4,5	54	F
		340	12	4,5	54	F
		341	12	4,5	54	F
		342	12	4,5	54	F
		343	12	4,5	54	F
		344	8,5	3,5	29,75	D
		345	8,5	3,5	29,75	D
		346	8,5	3,5	29,75	D
		347	8,5	3,5	29,75	D
		348	8,5	3,5	29,75	D
		349	8,5	3,5	29,75	D
		350	8,5	3,5	29,75	D
		351	8,5	3,5	29,75	D
		352	8,5	3,5	29,75	D
		353	8,5	3,5	29,75	D
		Murata 344 - 353	35	9,5	332,5	P
		401	25	7	175	M
		402	25	7	175	M
		403	25	7	175	M
		404	25	7	175	M
		405	25	7	175	M
		406	25	7	175	M
		407	25	7	175	M
		408	30	8	240	N
		409	30	8	240	N
		Murata 401-402	15	5	75	H
		Murata 403-408	40	10	400	Q
		Murata 409	40	10	400	Q
		410	13	4,75	61,75	G
		411	15	5	75	H
		412	15	5	75	H
		413	15	5	75	H
		414	15	5	75	H
		415	15	5	75	H
		416	15	5	75	H
		417	15	5	75	H
		418	15	5	75	H
		419	15	5	75	H
		420	15	5	75	H
		421	15	5	75	H
		422	10	3,75	37,5	E
		423	10	3,75	37,5	E
		424	12	4,5	54	F
		425	12	4,5	54	F
		426	12	4,5	54	F
		427	12	4,5	54	F
		428	12	4,5	54	F
		429	12	4,5	54	F
		430	12	4,5	54	F
		431	12	4,5	54	F
		432	12	4,5	54	F
4		Murata 421-432	55	12	660	R
		433	7,5	3	22,5	C
		434	7,5	3	22,5	C

5

5

5

6

435	7,5	3	22,5	C
436	8,5	3,5	29,75	D
437	8,5	3,5	29,75	D
438	8,5	3,5	29,75	D
439	8,5	3,5	29,75	D
440	8,5	3,5	29,75	D
441	8,5	3,5	29,75	D
442	7,5	3	22,5	C
443	7,5	3	22,5	C
444	7,5	3	22,5	C
445	7,5	3	22,5	C
501	12	4,5	54	F
502	12	4,5	54	F
503	12	4,5	54	F
504	12	4,5	54	F
505	12	4,5	54	F
506	12	4,5	54	F
507	12	4,5	54	F
508	12	4,5	54	F
509	12	4,5	54	F
510	12	4,5	54	F
511	10	3,75	37,5	E
Murata 511	20	6,5	130	K
512	20	6,5	130	K
513	20	6,5	130	K
514	20	6,5	130	K
515	15	5	75	H
516	15	5	75	H
517	15	5	75	H
518	15	5	75	H
519	15	5	75	H
520	15	5	75	H
521	15	5	75	H
522	7,5	3	22,5	C
523	7,5	3	22,5	C
524	7,5	3	22,5	C
525	7,5	3	22,5	C
526	7,5	3	22,5	C
527	8,5	3,5	29,75	D
528	8,5	3,5	29,75	D
529	8,5	3,5	29,75	D
530	8,5	3,5	29,75	D
531	8,5	3,5	29,75	D
532	8,5	3,5	29,75	D
533	8,5	3,5	29,75	D
534	7,5	3	22,5	C
535	7,5	3	22,5	C
536	7,5	3	22,5	C
537	7,5	3	22,5	C
601	15	5	75	H
602	15	5	75	H
603	15	5	75	H
604	15	5	75	H
605	15	5	75	H
606	15	5	75	H
607	15	5	75	H
608	18	6	108	J
609	18	6	108	J
610	18	6	108	J

6
7

7
8

611	18	6	108	J
612	18	6	108	J
613	18	6	108	J
614	18	6	108	J
615	18	6	108	J
616	18	6	108	J
617	18	6	108	J
701	18	6	108	J
702	18	6	108	J
703	18	6	108	J
704	18	6	108	J
705	18	6	108	J
706	18	6	108	J
707	18	6	108	J
708	18	6	108	J
709	18	6	108	J
710	15	5	75	H
711	15	5	75	H
712	15	5	75	H
713	15	5	75	H
714	15	5	75	H
715	15	5	75	H
716	15	5	75	H
717	15	5	75	H
718	15	5	75	H
719	15	5	75	H
720	15	5	75	H
721	15	5	75	H
722	7,5	3	22,5	C
723	7,5	3	22,5	C
724	7,5	3	22,5	C
725	7,5	3	22,5	C
726	7,5	3	22,5	C
727	8,5	3,5	29,75	D
728	8,5	3,5	29,75	D
729	8,5	3,5	29,75	D
730	8,5	3,5	29,75	D
731	8,5	3,5	29,75	D
732	8,5	3,5	29,75	D
733	7,5	3	22,5	C
734	7,5	3	22,5	C
735	7,5	3	22,5	C
736	7,5	3	22,5	C
737	7,5	3	22,5	C
801	15	5	75	H
802	15	5	75	H
803	15	5	75	H
804	15	5	75	H
805	15	5	75	H
806	15	5	75	H
807	15	5	75	H
808	15	5	75	H
809	15	5	75	H
810	15	5	75	H
811	15	5	75	H
812	15	5	75	H
813	15	5	75	H
814	15	5	75	H
815	15	5	75	H

8
9

816	15	5	75	H
817	15	5	75	H
818	15	5	75	H
819	15	5	75	H
820	15	5	75	H
821	15	5	75	H
822	15	5	75	H
823	15	5	75	H
824	15	5	75	H
825	15	5	75	H
826	15	5	75	H
827	15	5	75	H
828	15	5	75	H
829	15	5	75	H
830	15	5	75	H
831	15	5	75	H
832	15	5	75	H
833	7,5	3	22,5	C
901	15	5	75	H
902	15	5	75	H
903	15	5	75	H
904	15	5	75	H
905	15	5	75	H
906	15	5	75	H
907	15	5	75	H
908	15	5	75	H
909	15	5	75	H
910	15	5	75	H
911	15	5	75	H
912	15	5	75	H
913	15	5	75	H
914	15	5	75	H
915	15	5	75	H
916	15	5	75	H
917	15	5	75	H
918	15	5	75	H
919	15	5	75	H
920	15	5	75	H
921	15	5	75	H
922	15	5	75	H
923	15	5	75	H
924	15	5	75	H
925	15	5	75	H
926	15	5	75	H
Murata 927	13	4,75	61,75	G
928	13	4,75	61,75	G
929	18	6	108	J
930	18	6	108	J
931	22	7	154	L
932	22	7	154	L
933	25	7	175	M
934	25	7	175	M
935	25	7	175	M
936	25	7	175	M
937	20	6,5	130	K
938	20	6,5	130	K
939	20	6,5	130	K
940	22	7	154	L
941	22	7	154	L

942	22	7	154	L	
943	25	7	175	M	
944	25	7	175	M	
945	25	7	175	M	
946	20	6,5	130	K	
947	18	6	108	J	
948	15	5	75	H	
949	60	14	840	S	
949 bis	55	12	660	R	
949 ter	40	10	400	Q	
950	60	14	840	S	
950 bis	55	12	660	R	
950 ter	40	10	400	Q	
951	60	14	840	S	
951 bis	55	12	660	R	
951 ter	40	10	400	Q	
952	90	16	1440	T	
952 bis	60	14	840	S	
952 ter	55	12	660	R	
952 quater	40	10	400	Q	
953	90	16	1440	T	
953 bis	60	14	840	S	
953 ter	55	12	660	R	
953 quater	40	10	400	Q	
954	90	16	1440	T	
954 bis	60	14	840	S	
954 ter	55	12	660	R	
954 quater	40	10	400	Q	
955	90	16	1440	T	
955 bis	60	14	840	S	
955 ter	55	12	660	R	
955 quater	40	10	400	Q	
956	90	16	1440	T	
956 bis	60	14	840	S	
956 ter	55	12	660	R	
956 quater	40	10	400	Q	
957	90	16	1440	T	
957 bis	60	14	840	S	
957 ter	55	12	660	R	
957 quater	40	10	400	Q	
958	90	16	1440	T	DISTRIBUTORE
958 bis	60	14	840	S	DISTRIBUTORE
959	90	16	1440	T	DISTRIBUTORE
959 bis	60	14	840	S	DISTRIBUTORE

MARINA DI PORTISCO S.p.A.

Il Direttore

Cap. Vasco De Cei

	Dimensioni	Totale POSTI BARCA	POSTI BARCA con D.O.L.T. (*) RISERVATO	POSTI BARCA APERTI al D.O.B.T. (**)	POSTI BARCA APERTI AL TRANSITO 15/06-15/09		POSTI BARCA APERTI AL TRANSITO 16/09-14/06		POSTI BARCA APERTI AL TRANSITO DISABILI	
Cat. A	4x1,50	25	16	9	2	99 - 328	1	99		
Cat. B	5x2	26	13	13	2	316 - 335	1	316		
Cat. B(XL)	5,50x2,10	14	0	14	2	747 - 748	1	747		
Cat. C	6x2,25	9	8	1	0		0			
Cat. D	6,50x2,30	14	5	9	1	548	1	548		
Cat. E	7,50x2,75	38	13	25	3	539 - 540 - 541	1	539		
Cat. F	8,50x3	52	14	38	5	372 - 373 - 374 - 375 - 378	2	372 - 373		
Cat. G	10x3,25	74	26	48	7	421 - 423 - 425 - 427 - 428 - 429 - 430	3	421 - 423 - 425		
Cat. G(XL)	12x3,50	1	1	0	0		0			
Cat. H	12x3,75	82	39	43	5	467 - 468 - 469 - 470 - 471	2	467 - 468;		
Cat. H(XL)	12x4,25	12	4	8	2	930 - 931	0			
Cat. H(XXL)	13x4,25	13	1	12	1	202	1	202		
Cat. I	13x4,50	2	2	0	0		0			
Cat. L	14x4,70	12	1	11	3	9 - 10 - 11	1	9	6	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 (***)
Cat. M	15x4,5	98	23	75	5	20 - 835 - 836 - 837 - 838	4	20 - 835 - 836 - 837		
Cat. M(XL)	15x4,9	14	3	11	2	7 - 8	1	7		
Cat. N	16x5	9	2	7	2	5 - 6	0			
Cat. O	18x4,8	3	3	0	0		0			
Cat. O(XL)	18x5,20	25	14	11	1	4	1	4		
Cat. P	20x5,10	10	4	6	0		0			
Cat. P(XL)	20x5,75	7	5	2	1	3	0			
Cat. Q	22x6	8	1	7	1	1	0			
Cat. R	25x6,60	14	7	7	1	24	0			
Cat. R(XL)	30x6,60	1	0	1	0		0			
Cat. S	27x7	1	1	0	0		0			
Cat. S(XL)	30x7	1	0	1	0		0			
Cat. T	30x7,5	7	6	1	0		0			
Cat. T(XL)	33x8,5	1	0	1	0		0			
Cat. U	35x7,50	7	0	7	1	957	0			
Cat. U(XL)	40x8,50	1	1	0	0		0			
Cat. U(XXL)	40x10	1	0	1	0		0			
Cat. V	55x12	4	0	4	0		0			
Cat. W	60x12	2	0	2	0		0			
Cat. Z	90x15	1	0	1	0		0			
		589	213	376	47	7,98%	20	3,40%	6	1,60%
(*)	D.O.L.T.: Diritto di Ormeggio a Lungo Termine									
(**)	D.O.B.T.: Diritto di ormeggio a breve termine (inferiore a 365 gg.)									
(***)	Si tratta dell'unico tratto di molo con altezza conforme alla prescrizione; se l'unità con l'esigenza in parola è di l.f.t. > 14 mt si provvederà ad ormeggio "a murata".									

MARINA DI PORTISCO S.p.A.

Il Direttore

Cap. Vasco De Cei